


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,  
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Servizio Sociale



Adozione e affidamento del minore nelle coppie  
omogenitoriali: una nuova visione dell'essere famiglia.

*Relatrice:* Prof.ssa MADDALENA CINQUE

*Laureanda:* ALESSIA CAVALETTO  
matricola n. 1232966

ANNO ACCADEMICO 2022/2023



## Indice

<b>Introduzione</b> .....	2
<b>Capitolo I: Adozione e affidamento del minore</b> .....	5
1.1 Adozione .....	5
1.2 Affidamento .....	8
1.3 Excursus storico .....	11
1.4 Unioni civili e filiazione .....	14
<b>Capitolo II: Le criticità legate all'adozione per le coppie omosessuali</b> .....	19
2.1 Adozione in casi particolari .....	19
2.2 Il divieto della maternità surrogata .....	23
2.3 Adozione in casi particolari di minori in Italia per famiglie omogenitoriali .....	25
2.4 Stepchild Adoption.....	29
2.5 Adozione internazionale.....	31
<b>Capitolo III: Il diritto del minore ad avere una famiglia</b> .....	34
3.1 L'omogenitorialità negli ordinamenti europei .....	34
3.2 Best interest of the child .....	37
3.3 Prospettive future .....	40
<b>Conclusione</b> .....	43
<b>Bibliografia</b> .....	45
<b>Sitografia</b> .....	47

## **Introduzione**

Con l'emergere, nel tempo, di nuove condizioni per la costituzione del rapporto di coppia e del rapporto di genitorialità, la concezione sociale della famiglia ha subito una profonda trasformazione.

Il tema dell'omogenitorialità è al centro del dibattito nel panorama giuridico italiano: oggi, la famiglia omosessuale è una materia complessa e impegnativa da gestire perché la società, nel suo complesso, conformandosi ad una visione eterosessuale della famiglia, la vede con paura, pregiudizio, a volte persino con disprezzo.

Nuovi modelli di famiglia che si differenziano al loro interno per composizione, natura e orientamento sessuale hanno preso il posto del modello di famiglia tradizionale, basata sul matrimonio tra due persone di sesso differente.

Nonostante i numerosi cambiamenti e le trasformazioni avvenuti all'interno della società che hanno ineluttabilmente modificato il modo di concepire la famiglia, il nostro Paese è ancora fortemente legato a una visione tradizionale della famiglia nucleare.

Ne consegue che il minore, cresciuto in una famiglia omogenitoriale, si trova in una situazione di incertezza legislativa che deve essere affrontata e definita dall'ordinamento.

Se, da un lato, non esiste alcuna disposizione legislativa che garantisca il riconoscimento giuridico di queste realtà, dall'altro, i giudici, sono chiamati a rispondere delle legittime richieste di tutela, e, hanno sviluppato una serie di soluzioni interpretative che, seppur imperfette, riconoscono una rilevanza giuridica a queste situazioni.

Per garantire una soluzione soddisfacente ai nuovi bisogni emergenti, gli operatori del diritto devono implementare il sistema giudiziario in modo da renderlo capace di affrontare le nuove realtà sociali.

L'omogenitorialità solleva importanti questioni riguardanti i diritti umani, l'uguaglianza, il benessere dei minori e la diversità familiare.

Riconoscere e comprendere l'esperienza delle famiglie omogenitoriali è fondamentale per promuovere una società inclusiva e rispettosa della diversità.

L'obiettivo di questo elaborato è quello di mettere in luce le diverse risposte che il sistema giudiziario italiano fornisce alle richieste di tutela delle famiglie omogenitoriali;

nonché, i diversi percorsi riproduttivi, ovvero le modalità che permettono a due persone dello stesso sesso di diventare genitori.

Inoltre questa tesi si propone di dimostrare come l'omogenitorialità non risulti pregiudizievole per il minore ma, anzi, in determinate circostanze, possa garantire il suo maggior interesse.

Nel primo capitolo verrà fornita un'introduzione storica, con particolare attenzione allo sviluppo dell'omosessualità e alla nascita di varie organizzazioni per combattere la discriminazione contro queste coppie.

Il passo successivo è quello di esaminare la situazione giuridica italiana in materia di diritti familiari, relativamente all'adozione e all'affido del minore; mentre la conclusione del capitolo esamina la disciplina dell'unione civile e le norme che regolano il riconoscimento della filiazione, in merito all'opportunità di affermare e istituzionalizzare il diritto alla genitorialità.

Nel secondo capitolo, descrivo e spiego le principali leggi che regolano l'adozione in casi particolari, evidenziando i progressi e le carenze del sistema giuridico italiano.

Dopodiché, l'elaborato entrerà nel merito dell'analisi delle diverse modalità attraverso le quali l'omogenitorialità può realizzarsi.

Verrà esaminato l'istituto dell'adozione in casi particolari in tutte le sue sfaccettature, facendo una panoramica, per quanto più completa e dettagliata possibile, calata sotto l'ottica della giurisprudenza italiana per le famiglie omogenitoriali, con un cenno alle difficoltà legate alla trascrizione dell'atto di nascita.

Il divieto alla maternità surrogata e il dibattito sulla c.d. stepchild adoption sono gli altri due punti principali all'interno del secondo capitolo: quanto alla stepchild adoption, nonostante il legislatore abbia eliminato ogni riferimento esplicito alla l. 76/2016, la giurisprudenza ha individuato una soluzione interpretativa per consentire l'adozione del figlio del partner per motivi legittimi, tra cui la tutela dell'interesse del minore.

Infine, verrà trattata l'adozione internazionale e il riconoscimento nel nostro Paese di espressioni straniere che descrivono l'adozione piena di un minore a favore di una coppia omosessuale, al vaglio di quello che sarà il terzo capitolo.

Il terzo, e ultimo, capitolo verterà, in un primo momento, sul riconoscimento dell'omogenitorialità nelle diverse legislazioni europee e sulla possibilità delle coppie omosessuali di poter adottare.

Successivamente si concentrerà sul principio del best interest of the child, ossia il superiore interesse del minore, adottato da molti ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali.

Infine, saranno proposte alcune prospettive e raccomandazioni per promuovere una maggiore comprensione e accettazione delle famiglie omogenitoriali nella società contemporanea.

## Capitolo I: Adozione e affidamento del minore

L'adozione e l'affidamento sono strumenti "sussidiari", applicabili solo quando la famiglia d'origine non può provvedere direttamente all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore.

L'art.1 della l. n. 184/1983 afferma che :«1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia/ 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto./ 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (..)/ 4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge (...) ».

È importante fare una distinzione tra affidamento e adozione, in quanto la prima mira a fornire un ambiente familiare idoneo ad un bambino che ne è temporaneamente privo, mentre l'adozione crea un rapporto di filiazione tra soggetti non aventi vincolo di parentela (Lanza, 2013)<sup>1</sup>.

Una collaboratrice<sup>2</sup> dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto, chiarisce tale definizione affermando che :«La ratio che ha spinto il legislatore a tenere distinti l'affidamento familiare e l'adozione, sta nella volontà di non tramutare il primo in una scorciatoia per il secondo ».

### 1.1 Adozione

L'istituto dell'adozione si è evoluto negli anni, infatti, in passato, la coppia ricorreva all'adozione unicamente per mantenere viva la trasmissione del cognome della famiglia e il proprio patrimonio.

---

<sup>1</sup> E' il vincolo tra persone che derivano da una stessa stipite (artt. 74 ss. Cod. civ).

<sup>2</sup> Lanza M. L., 2013, Quando l'affidamento familiare è sine die: opinioni e rappresentazioni del Veneto, in "Minorigiustizia" fasc.1, pp 159-169

Ad oggi, l'obiettivo principale rimane quello di mettere al centro della disciplina legale l'interesse del minore.

L'adozione non va interpretata come una risposta alla sterilità, o addirittura come un atto di generosità di fronte a un bambino abbandonato, quanto più come la realizzazione del desiderio di diventare una famiglia e una risorsa sia per chi adotta che per chi è adottato.

L'adozione dei minori si divide in: adozione "piena", che può essere nazionale (artt. 6 ss. l. n. 184/1983), oppure internazionale (artt. 29 ss. l. n. 184/1983); e l'adozione in casi particolari (artt. 44 ss. l. n. 184/1983).

L'adozione piena è consentita a favore di minori che siano stati dichiarati in stato di adottabilità (art. 7, comma 1) ovvero: i minori del distretto in cui vivono che siano stati giudicati in stato di adottabilità dal tribunale, i minori che siano stati giudicati in stato di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o di chi ne fa le veci entro il quarto grado, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta da causa di forza maggiore temporanea (art.8 comma 1).

Per poter escludere lo stato di abbandono, non è sufficiente che i parenti entro il quarto grado si dimostrino disponibili, ma è necessario che abbiano sviluppato una relazione duratura con il bambino da cui possa derivare un rapporto di affetto.

L'abbandono può, anche, essere legato a comportamenti commissivi<sup>3</sup> da parte dei genitori che possono avere un impatto grave e irreversibile sullo sviluppo mentale e fisico del bambino.

L'art. 6 della legge specifica i (rigidi) requisiti per i genitori adottivi, al fine di fornire un ambiente familiare stabile ai loro figli, sulla base del principio dell'*imitatio naturae*<sup>4</sup>.

Innanzitutto, l'adozione è consentita solo alle coppie sposate da almeno tre anni e nella relazione tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo una separazione nei tre anni precedenti (il requisito della stabilità è soddisfatto anche se i coniugi hanno avuto una relazione stabile e continuativa prima del matrimonio per tre anni).

Tuttavia, l'adozione è vietata in Italia alle coppie conviventi di fatto, alle persone single e alle coppie unite civilmente.

Il secondo requisito imposto dalla legge è: l'età dell'adottante deve essere di almeno diciotto anni superiore rispetto all'adottato e non superiore a quarantacinque anni.

---

<sup>3</sup> I comportamenti commissivi sono quei comportamenti che espongono ad un grave pregiudizio il sano sviluppo psico-fisico del figlio, ad esempio: maltrattamento, abbandono, minacce.

<sup>4</sup> Imitazione di una famiglia tipica.



La norma attuale, modificata nel 2001, prevede che questi limiti possano essere derogati se il tribunale dei minorenni stabilisce che: a) il minore subisca un danno grave ed evitabile a causa della mancata adozione; b) l'età massima degli adottanti sia superata da uno di essi in misura non superiore a dieci anni; c) gli adottanti abbiano un altro figlio minorenne; d) quando l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

Secondo il punto di vista sostanziale, è richiesto che i coniugi siano in grado di educare, istruire e mantenere i bambini che intendono adottare.

Per quanto concerne l'idoneità economica, il fatto che si tratti di una famiglia a basso reddito, non dovrebbe rappresentare un ostacolo, purché sia in grado di provvedere al mantenimento del minore e abbia una fonte di reddito costante.

Il procedimento per provvedere all'adozione prevede tre momenti, di competenza del Tribunale per i minorenni: l'accertamento dello stato di adottabilità, l'affidamento preadottivo ed infine il provvedimento di adozione.

Chiunque ha la facoltà di segnalare le situazioni di abbandono all'autorità pubblica e l'obbligo, da parte di pubblici ufficiali, incaricati ad un pubblico servizio e esercenti un servizio di pubblica autorità, di segnalare le situazioni di abbandono al Procuratore della Repubblica attraverso il Tribunale dei Minorenni (art. 9).

Se da un esame approfondito (compresi anche gli accertamenti tramite i servizi) emerge una situazione di abbandono, viene dichiarato lo stato di adottabilità con sentenza<sup>5</sup>.

In seguito alla dichiarazione dello stato di adottabilità si prosegue con l'affidamento preadottivo del minore ad una coppia di coniugi che hanno presentato la domanda; viene data precedenza alle domande di chi vuole adottare minori oltre i cinque anni di età o con disabilità accertata (art. 22); inoltre ha la durata di un anno, con la possibilità di prorogarlo per un altro anno (art. 25).

È fondamentale sottolineare che durante il periodo di affidamento, il tribunale, avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi sociali, esercita un'attività di vigilanza per verificare se vi sia un corretto svolgimento.

Il tribunale si pronuncia poi sull'adozione con sentenza.

Mentre il minore che ha compiuto i quattordici anni è tenuto a fornire il proprio

---

<sup>5</sup> In tal caso l'esercizio della responsabilità genitoriale, durante lo stato di adottabilità, viene sospeso e il Tribunale per i minorenni nomina un tutore (art. 19 l. n. 184/1983)

consenso all'adozione (art. 25).

A questo punto, l'adottato diventa figlio a pieno titolo degli adottanti e cessano i rapporti giuridici dell'adottato verso la famiglia di origine, salvo i divieti matrimoniali (art. 27).

L'adozione, inoltre, non può essere revocata<sup>6</sup>, infatti, qualora insorgano contrasti e/o incomprensioni la famiglia è destinata a restare in vita, proprio come accade per le famiglie fondate sul vincolo di sangue.

Il presidente di sezione della Corte d'Appello di Trento, afferma che, negli ultimi anni, secondo la Corte Edu<sup>7</sup>, c'è stata una persistente tendenza alle richieste di adozioni "più facili" e "più veloci", che non tengono conto della preparazione e della scelta della coppia più adatta ad affrontare le problematiche legate ai bambini abbandonati (Spina, 2017)<sup>8</sup>.

Infatti, sottolinea che non è previsto che gli adulti abbiano diritto all'adozione di minori, di conseguenza, qualsiasi intervento di revisione delle leggi in materia deve tenere conto di questo principio fondamentale.

A tal proposito, le condirettrici (Ongari, Long, 2017)<sup>9</sup> della rivista "Minorigiustizia", sostengono che :«L'obiettivo specifico è riflettere sull'adozione piena [...] in relazione ai diversi protagonisti, e dunque anzitutto al bambino, alla sua famiglia d'origine, alla famiglia d'accoglienza...».

## 1.2 Affidamento

L'affidamento è disciplinato all'artt. 2 ss. l. n. 184/1983.

Come sostenuto precedentemente, viene disposto qualora, a causa di circostanze di carattere transitorio, i genitori del minore non siano in grado di offrirgli le cure che gli necessitano.

---

<sup>6</sup> Secondo l'art. 51 l. 184/1983 l'adozione può essere revocata su domanda dell'adottante :«Quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni».

<sup>7</sup> La Corte Edu è l'organo giurisdizionale deputato alla salvaguardia dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.

In altre parole :«E' competente a giudicare tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli» (art. 32 della CEDU) (<https://presidenza.governo.it>).

<sup>8</sup> Spina L., Tra nuove forme di genitorialità e nuovi interventi normativi, non perdiamo di vista i diritti del minore, in "Minorigiustizia", fasc. 2, pp 9-12.

<sup>9</sup> Ongari B., Long J., 2017, Adozioni e tempo: ricerche d'identità, involuzioni ed evoluzioni del diritto in Minorigiustizia, fasc. 4, pp 7-17.

Il secondo comma dell'art. 2 della l. 184/1983 stabilisce che :«Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione», il legislatore, quindi, individua una serie di contesti in cui il minore può essere inserito attraverso l'affido, infatti, l'articolo prosegue poi :«Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato».

La disciplina dell'affidamento a terzi (Lenti, 2021)<sup>10</sup> è redatta nell'art. 337-ter c. 2° c.c. nella quale si stabilisce che :«Il giudice [...] adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare ».

La scelta del legislatore, di non prevedere precisi e rigorosi requisiti anagrafici e civili per gli affidatari, è stata influenzata dal fatto che non è necessario riconoscere una "nuova" famiglia, pertanto, rimanda allo strumento da adottare per garantire la protezione del minore, ovvero l'affidamento familiare, il quale ci riporta all'art. 2, l. 184/1983. A differenza dell'adozione, la principale peculiarità di questo istituto è, infatti, la sua natura temporanea, in cui il minore viene separato dalla famiglia di origine solo per il tempo necessario ad affrontare e superare una situazione di difficoltà della famiglia che, seppur inopportuna per il minore, continua a essere temporanea.

Catia Fanton e Maria Teresa Scappin, mamme affidatarie del Comune di Torino appartenenti all'Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie (Anfaa)<sup>11</sup>, parlano di “genitorialità a tempo” degli affidatari (Fanton, Scappin, 2017)<sup>12</sup>.

Ed è proprio a causa di questa temporaneità che si riconosce, ad esempio, una differenza disciplinare significativamente importante, rispetto all'adozione: la durata dell'affidamento deve essere specificata nel provvedimento (in relazione al numero complessivo di interventi relativi al recupero della famiglia di origine).

---

<sup>10</sup> Lenti L., 2021, Diritto della famiglia, Milano, Giuffrè, p. 893.

<sup>11</sup> Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA) è un'organizzazione italiana senza scopo di lucro che si occupa di promuovere e tutelare i diritti e gli interessi delle famiglie adottive e affidatarie.

Fondata nel 1982, l'ANFAA svolge un ruolo importante nel fornire supporto, informazioni e risorse alle famiglie coinvolte nell'adozione e nell'affidamento di minori.

<sup>12</sup>Fanton C., Scappin M. T., 2017, La genitorialità a tempo degli affidatari, in *Minorigiustizia*, fasc.1, pp 76-81.

Non può essere superato il periodo di ventiquattro mesi, ma è prorogabile dal tribunale dei minorenni se la sospensione dell'affido rechi pregiudizio al minore (art. 4 comma 3 e 4).

Si possono distinguere due tipi di affidamento: consensuale se i genitori esercenti la potestà hanno consentito all'affidamento, in questo caso l'affidamento viene disposto dal servizio sociale locale (art. 4 comma 1); oppure contenzioso se manca il consenso dei genitori, in questo caso l'affidamento è disposto dal tribunale per i minorenni (art. 4 comma 2, che rinvia agli artt. 330 ss. cod. civ.).

La cessazione dell'affidamento familiare si verifica quando: viene meno la temporanea difficoltà della famiglia d'origine; la prosecuzione del rapporto provoca un danno al minore; oppure si verifica una situazione permanente di abbandono<sup>13</sup>.

Si è, tuttavia, affermata una prassi, in contrasto con la ratio dell'istituto, che prende il nome di "affido sine die"<sup>14</sup>.

Questa condizione avviene quando, trascorso il periodo di tempo indicato nel decreto del giudice, non si riscontrano le condizioni necessarie per il rientro del minore in famiglia, quindi l'affidamento si prolunga ripetutamente per un lungo periodo di tempo. Da una particolare rivista (Lanza, 2013)<sup>15</sup>, attraverso la realizzazione di una ricerca empirica, emergono alcune problematiche che si possono riscontrare sia da parte del minore sia da parte della famiglia affidataria, anche nei casi in cui l'affidamento sia stato progettato oppure quando si verifica una situazione spesso associata alla non pianificazione, oppure a dei cambiamenti imprevedibili.

In primo luogo, c'è chi non ritiene utile o possibile che un minore sperimenti la doppia appartenenza, vale a dire legami che comprendono sia la famiglia di origine che quella affidataria, considerando la conoscenza tra due famiglie come una situazione che non tuteli il minore.

Inoltre viene evidenziata la non-appartenenza, in cui il minore affidato non vive la "dimensione" di figlio con nessuna delle due famiglie; data questa impossibilità possono scaturire, talvolta, dei conflitti di lealtà che il minore prova nei confronti di

---

<sup>13</sup> Gli affidatari, se sono una coppia in possesso dei requisiti per l'adozione, possono chiedere l'adozione del minore (art. 4 commi 5 e 5 bis, art. 8 comma 2).

<sup>14</sup> Affidato sine die: non prevede, diversamente da altri affidi, la definizione di un limite massimo temporale di accoglienza in una data famiglia.

<sup>15</sup> Lanza M. L., 2013, Quando l'affidamento familiare è sine die: opinioni e rappresentazioni del Veneto, in *Minorigiustizia*, fasc.1, pp 159-169.

entrambe le famiglie.

È importante sottolineare che i minori affidati sine die sono visti come bambini con una vita più complicata rispetto ai loro coetanei, dove la ricerca della propria identità e della propria storia è sempre più difficile e complicata.

Un altro aspetto rilevante riguarda la dinamica che può nascere al compimento della maggiore età, poiché, il figlio si trova giuridicamente in una fase molto delicata, in altre parole: è legalmente legato solo alla sua famiglia biologica in termini di eventuali diritti patrimoniali e obblighi di mantenimento.

Le famiglie affidatarie che hanno vissuto questa lunga esperienza dell'affidamento, considerano questo distacco molto doloroso seppur necessario.

In molti paesi, l'affidamento di un minore alle coppie omogenitoriali è stato riconosciuto e sostenuto come un'opzione legale; ciò significa che le coppie dello stesso sesso hanno il diritto di richiedere l'affidamento di un minore e di assumere la responsabilità della sua cura e del suo benessere.

### **1.3 Excursus storico**

Prima di parlare di genitorialità di coppie dello stesso sesso, è necessario fare un passo indietro e capire come è nato il termine "omogenitorialità" e di conseguenza tutta la storia che ne deriva.

Innanzitutto, è opportuno fare una distinzione tra "sesso" e "genere" (locuzioni che spesso vengono intercambiate): il termine "sesso" si riferisce alle differenze anatomiche e biologiche tra uomini e donne, mentre con l'espressione "genere" si riferisce alla costruzione culturale che, in una determinata società, modella lo status sociale di uomini e donne, in altre parole tutte le caratteristiche, i comportamenti e gli attributi che vengono percepiti come appartenenti a uno specifico genere.

In effetti, la biologia del XVIII secolo ha sviluppato una classificazione degli esseri viventi in due gruppi qualitativamente distinti, trasformando il "dimorfismo sessuale"<sup>16</sup> in un principio che è ancora oggi intuitivamente familiare.

È indubbio che esistano differenze anatomiche tra gli individui, ma ciò non implica che queste differenze siano immediatamente riducibili a due gruppi distinti di persone.

---

<sup>16</sup> Secondo l'Enciclopedia Treccani il dimorfismo sessuale è :«La differenza sistematica esistente fra individui appartenenti alla medesima specie ma di sesso differenze».

La posizione sociale continua a essere un fattore determinante nello stabilire le regole che governano il comportamento sessuale, che si intrecciano poi con i precetti religiosi che distinguono tra comportamenti sessuali leciti o illeciti.

Nel 1869 l'ungherese Karl Maria Benkert utilizzò per la prima volta il termine "omosessualità".

Michel Foucault ha scritto a proposito delle relazioni omosessuali nel mondo classico, affermando che :«La nostra distinzione dei comportamenti sessuali tra omo- ed eterosessualità è completamente fuori luogo per greci e romani. Questo vuol dire due cose :innanzitutto che essi non ne avevano alcuna nozione, non la concepivano; e inoltre che non la esperivano».

Con il passare del tempo, nel corso dell'Ottocento, la repressione delle condotte omosessuali, del *cross-dressing*<sup>17</sup>, dell'identità e delle espressioni di genere non conformi divenne pervasiva: la preoccupazione per questo tipo di comportamento portò a un aumento delle operazioni di polizia (arresti e retate), nonché alla confisca di libri e interruzione di spettacoli.

In Inghilterra e in Germania, in quegli anni, furono in vigore leggi contro l'omosessualità, che rimasero in vigore fino agli anni Sessanta del Novecento.

Il caso mediatico più famoso fu quello di Oscar Wilde, avvenuto nel 1895, in Inghilterra, nella quale lo scrittore venne condannato a due anni di lavori forzati (Pelissero, Vercellone, 2022)<sup>18</sup>.

Non a caso il rapporto con la "norma", e in particolare con quella che è stata etichettata come "eteronormatività"<sup>19</sup>, ha avuto un peso specifico per i comportamenti sessuali divergenti, i quali vennero spesso affrontati con leggi e norme punitive.

Magnus Hirschfeld fonda nel 1897 il "Comitato Scientifico Umanitario", con il compito di diffondere e organizzare iniziative volte all'abrogazione del paragrafo 175 del codice

---

<sup>17</sup> Il termine "*cross-dressing*" si indica l'atto o l'abitudine di travestirsi e quindi di indossare, pubblicamente e/o in privato, indumenti comunemente associati al sesso opposto (<https://psicologinews.it/>).

<sup>18</sup> Testi psichiatrici e criminologici ottocenteschi definiscono l'omosessualità come una "natura particolare" che non solo determina certi comportamenti sessuali, ma plasma anche la personalità, ogni fase e aspetto dell'esistenza. Pelissero M., Vercellone A., 2022, *Diritto e persone lgbtqi+*, Torino, Giappichelli, p. 7.

<sup>19</sup> Con il concetto di eteronormatività si intende un insieme di pratiche e istituzioni che legittimano e favoriscono una certa forma di eterosessualità caratterizzata dalla monogamia, l'errata convinzione che l'eterosessualità sia l'unico orientamento sessuale o unica norma di sessualità esistente.

penale tedesco<sup>20</sup>; e, nel 1919, fonda a Berlino l'Istituto di Scienze Sessuali. Purtroppo, nel 1933, diventa uno dei primi bersagli del Partito Nazista.

A essere ricordati, infatti, sono gli episodi di ribellione che hanno assunto un valore simbolico su scala globale e hanno dato vita ai Moti di Stonewall, che videro la presenza in strada contro l'omotransfobia per tre giorni, a partire dal 28 luglio 1969, nel Greenwich Village di New York.

Una data che segna l'inizio delle celebrazioni del Pride: una forma di resistenza al pregiudizio, un'affermazione del diritto di esprimere liberamente la propria identità.

Non si tratta tanto di essere tollerati ma quanto più di "pretendere" di essere riconosciuti, di uscire dall'ombra e diventare visibili al resto del mondo.

Dal punto di vista italiano, invece, Mussolini dichiarò all'inizio del governo nazionalista italiano che il fenomeno dell'omosessualità non minacciava in alcun modo “l'ardente virilismo” del Paese, mantenendo così la prospettiva di uno Stato silenzioso in cui nulla sarebbe apparso.

Il rigido comportamento del PCI (Partito Comunista Italiano) fu messo a nudo nel 1949 con l'espulsione di un giovane intellettuale friulano accusato di comportamenti immorali legati all'omosessualità: Pier Paolo Pasolini.

Fino agli anni '60, questi comportamenti definiti “immorali” rappresentavano un quadro scandalistico che permetteva a qualsiasi organizzazioni giornalistica di rompere il “patto” di silenzio<sup>21</sup>.

Nacque così il "FUORI" (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano) prima organizzazione omosessuale nazionale, nata da un'iniziativa per contrastare la disinformazione della stampa.

Nel corso degli anni, l'omosessualità è passata dall'essere considerata un vizio da nascondere e oggetto di discriminazione, all'essere classificata come una malattia mentale che richiede un trattamento medico.

Solo negli ultimi anni è stato accettato il principio che l'orientamento sessuale è una componente essenziale della personalità di ogni individuo, con riferimento all'art. 3 della

---

<sup>20</sup> La proibizione dell'omosessualità, in particolare dell'omosessualità maschile, è stata formalizzata nel 1871 con la sezione 175 del codice penale tedesco, che criminalizzava e puniva i rapporti omosessuali tra uomini. (<https://www.scuolaememoria.it/site/it/2021/05/17/la-persecuzione-di-omosessuali-e-transessuali-nella-germania-nazista/>).

<sup>21</sup> Per patto di silenzio si intende nascondere qualsiasi espressione omosessuale, spesso con l'uso della misura del confino, ovvero misure di repressione preventiva nell'obbligare un soggetto ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico a risiedere lontano dal suo ambiente sociale di appartenenza.

Costituzione il quale afferma che :«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

Infatti in Italia, attorno agli anni 90', ci fu un dibattito etico e politico in materia, che vide il Paese inizialmente contrario a ogni forma di riconoscimento delle unioni omosessuali, per poi affermarsi con la parte maggioritaria rispetto all'opinione favorevole.

Questa (lunga) vicenda di discussioni e dibattiti circa il sostegno, positivo o meno, per le unioni omosessuali, si è conclusa con l'introduzione della l. 76/2016, che ha istituito le unioni civili e ha fornito alle persone dello stesso sesso un riconoscimento giuridico<sup>22</sup> simile a quello del matrimonio.

#### **1.4 Unioni civili e filiazione**

L'unione civile è disciplinata dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ” (c.d. legge Cirinnà)<sup>23</sup>.

Come è noto, da allora, in Italia solo le coppie formate da persone di sesso diverso possono contrarre matrimonio, mentre per le coppie omosessuali che vogliono formalizzare la loro relazione, è possibile unirsi civilmente.

Questa scelta solleva dubbi sulla sua compatibilità con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), che garantisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, indipendentemente, tra l'altro, dalla loro situazione personale, che dovrebbe includere anche l'orientamento sessuale.

Con il termine “famiglie omogenitoriali” si intendono i nuclei sociali in cui una persona o una coppia omosessuale svolge il ruolo genitoriale di un minore.

Tali famiglie sfidano la convinzione che la genitorialità debba seguire le “leggi di natura” e che il benessere di un bambino richieda due genitori, in particolare un uomo e una donna.

---

<sup>22</sup> La legge 76 non riconosce all'unione civile pari dignità rispetto al matrimonio: sono proclami retorici di principio, volti a rimarcare l'idea che solo quella matrimoniale meriterebbe davvero il nome di famiglia. Lenti, L., Diritto di famiglia, p. 486.

<sup>23</sup> La legge 76/2016 è conosciuta come legge Cirinnà, nome di una delle sue proponenti, Monica Cirinnà ex senatrice del Partito democratico d'Italia, la quale ha guadagnato popolarità politica e sociale lottando per l'approvazione di tale legge, che ha istituito le unioni civili per le coppie dello stesso sesso in Italia.



Alquanto rilevante risulta essere il comma 20 della legge Cirinnà, soprattutto perché evita ogni discriminazione tra coppie unite in matrimonio e quelle unite civilmente nelle materie regolate dalla legge, difatti attesta che :«Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

La delicatezza di questo tema ha portato ad un vivace dibattito in materia di adozione e coppie unite civilmente, espressamente esclusa dalla legge 184/1983.

Tuttavia, se da un lato è stata negata l'applicabilità dell'adozione di minori alle coppie unite civilmente, dall'altro lato, alla conclusione del comma 20 della l. 76/2016 :«Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione delle norme vigenti », con questa formulazione, sembra permettere ai giudici di continuare a usare la lett. d, sia per l'adottante unito civilmente, che per quello convivente.

Quindi la giurisprudenza ritiene ammissibile che un soggetto unito civilmente possa adottare il figlio dell'altro partner della coppia (*stepchild adoption*) nell'adozione in “casi particolari” (Torrente, Schlesinger, 2017) <sup>24</sup>.

Occorre fare una precisazione: nel caso sopra citato è ammessa l'adozione di un figlio da parte di un partner eterosessuale o omosessuale nel caso in cui non sussista lo stato di abbandono e sia accertata l'impossibilità di un affidamento pre adottivo, dovuto all'applicazione dell'art. 44, lett. d), l. n. 184/1983<sup>25</sup>.

Solo successivamente nel 2016 questa soluzione è stata estesa alle unioni civili con la possibilità di adottare un bambino, figlio del coniuge, “in casi particolari” di cui all'art. 44, lett. b, l. n. 184/1893.

Rispetto al tema dell'adozione in casi particolari una nota rivista (Giubilei, 2021) <sup>26</sup> offre un panorama completo circa la questione della possibilità per due donne unite civilmente di essere indicate come genitrici nell'atto di nascita del figlio nato tramite PMA.

---

<sup>24</sup> Torrente A., Schlesinger P., 2017, Manuale di diritto privato, a cura di Anelli F. e Granelli C., Milano, Giuffrè, p. 1342.

<sup>25</sup> Art. 44, lett. d della legge 184/1983 afferma che i minori possono essere adottati :«Quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento pre adottivo ».

<sup>26</sup> Giubilei A., 2021, L'aspirazione alla genitorialità delle coppie omosessuali femminili. Note alla sentenza n. 230 del 2020 della Corte Costituzionale, in Nomos, fasc. 3, pp. 1-17.

In primo luogo affronta questa tematica, ovvero la trascrizione dell'atto di nascita dei figli di genitori dello stesso sesso, in relazione alla sentenza n. 230 del 2020 della Corte Costituzionale, facendo riferimento all'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. del 3 novembre 2000, n. 396, nella quale, in quest'ultimo, sono elencati gli elementi che devono essere inseriti nel documento dell'atto di nascita, tra cui, ovviamente, le generalità del genitore.

La base del rifiuto di registrare le due donne come genitrici risiede nella rigida disciplina prescritta nell'operato dell'ufficiale di stato civile, il quale è vincolato dalle leggi e dai regolamenti stabiliti dal Ministero dell'interno che non sono soggette ad alcuna discrezionalità operativa.

Un ulteriore aspetto negativo di questa legge è che non sembra sostenere i principi di collaborazione e lealtà, anzi risultano quasi estranei all'unione civile.

La mancata menzione del dovere di collaborazione si spiega con il fatto che alcune dottrine lo ricollegano al soddisfacimento dei bisogni comuni dei coniugi, oltre che dei figli.

Pertanto, il legislatore è partito dal fatto che le parti di un'unione civile non possono dare alla luce figli comuni, tantomeno adottarli.

Come detto in precedenza, un altro aspetto in cui non trova applicazione nel principio della parità di trattamento tra partner civili e coniugi è, appunto, l'adozione.

Bisogna tener conto che, comunque, una coppia omosessuale unita civilmente, può realizzare il proprio progetto di genitorialità anche all'estero, in quegli ordinamenti che, diversamente da quello italiano, riconoscono la possibilità di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa a coppie omogenitoriali.

Nell'art. 5 della legge n. 40 del 2004 viene sottolineato il fatto che solo le coppie di sesso diverso possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), coniugate o conviventi e in età potenzialmente fertile.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 162/2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione eterologa imposto dalla legge n. 40 del 2004.

Infatti la Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 che vietano l'accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie

omosessuali femminili (da ottenersi con fecondazione eterologa).

In Italia l'immagine della vita umana è un concetto sacro e molto diffuso, e il suo più grande sostenitore è la Chiesa cattolica, la quale ha sempre "condannato" l'intervento dell'uomo nel campo della riproduzione e, più in generale, della sessualità (Sesta, 2019)<sup>27</sup>.

Questo modo di pensare ha portato ad una legislazione con limiti rigorosi nel campo della fecondazione assistita, come ad esempio il divieto di maternità surrogata, la quale prevede sanzioni e punizioni <sup>28</sup>.

In una rivista costituzionalista (Flore, 2021)<sup>29</sup> è stato dichiarato che l'unica differenza in merito alla coppia, di cui all'art. 5, è l'orientamento sessuale, ritenendo palesemente discriminatorio e quindi inopportuno il divieto di accesso al PMA, in quanto la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto che, nello sviluppo della propria personalità, il minore non sarebbe influenzato da nessun tipo di pregiudizio nel crescere in una coppia omosessuale.

Nella dottrina costituzionalista c'è chi ha notato che :«La recente giurisprudenza sembra aver raggiunto un punto fermo [...] sulla configurabilità di un vero e proprio "diritto alla genitorialità", tutelato come libertà di espressione della propria personalità, sia nella sua individualità, sia nelle formazioni sociali <sup>30</sup>» (Lorenzetti, 2018).

La giurisprudenza ha affrontato una graduale trasformazione del concetto di famiglia, che originariamente era considerata un istituto unitario, e questo ha rafforzato l'idea di una molteplicità di concetti della famiglia, dove ogni storia si comporta nel rispetto della libertà e dell'autonomia.

In particolare modo, per quanto riguarda le unioni omosessuali, si può fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 2010<sup>31</sup>, la quale annovera al concetto di "formazione sociale" citato all'art. 2 della Costituzione<sup>32</sup> :«Ogni forma di comunità,

---

<sup>27</sup> Sesta M., 2019, Manuale di diritto della famiglia, Milano, Cedam, p. 398.

<sup>28</sup> Art. 12, comma 6, legge n. 40/2004 :«Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».

<sup>29</sup> Flore S., 2021, Verso una teoria del diritto alla procreazione. Analisi alla luce dei più recenti interventi della Corte Costituzionale, in Federalismi.it, fasc. 24, pp. 38-66.

<sup>30</sup> Lorenzetti A., 2018, La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e nuove prospettive di politica legislativa, in Costutuzionalismo.it, fasc. 2, pp. 1-53.

<sup>31</sup> Corte costituzionale, n. 138/2010.

<sup>32</sup> Art. 2 Cost. :«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico».

Pertanto, come sostenuto nella dottrina, sono proprio le specifiche relazioni di affetto e cura che si instaura con il minore a dover essere valutate, le quali, molto spesso, vengono accusate di inadeguatezza dell'affidamento di un minore tra persone dello stesso sesso, con considerazioni etiche e morali in una logica che dovrebbe invece essere strettamente giuridica.

Al tempo stesso, però, la dottrina non assume una posizione univoca sulla legittimità della legalizzazione del matrimonio paritario tra persone dello stesso sesso con legge ordinaria proprio per la formulazione dell'art. 29 della Costituzione<sup>33</sup>.

In questo senso, la legge di Cirinnà non può davvero essere considerata come un punto d'arrivo, piuttosto come un passaggio fondamentale sulla via del pieno riconoscimento delle famiglie omosessuali.

---

<sup>33</sup> L'art. 29 della Costituzione sancisce che :«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

## Capitolo II: Le criticità legate all'adozione per le coppie omosessuali

Come sostenuto nel capitolo precedente, parlare di orientamento sessuale, famiglie omogenitoriali o semplicemente famiglie ricomposte, rappresenta ancora una tematica difficile da comprendere e accettare nel nostro paese. Questo perché si ha paura di ciò che non si conosce e del diverso rispetto alla “presunta normalità”.

Questi temi richiedono nuovi approcci e visioni, dando valore alla necessità di interrogarsi sugli interventi da attivare e cercare di comprendere l'importanza del lavoro interdisciplinare.

La ricerca antropologica ci ricorda che la famiglia è un costrutto culturale che segue definizioni diverse a seconda della sua affermazione nelle varie società: e si basa su credenze comuni e spinte motivazionali costruite su di esse (Ceccarelli, Long, 2017)<sup>34</sup>.

Come viene sottolineato in una rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere (Schillaci, 2021)<sup>35</sup>, i dibattiti giuridici sull' omogenitorialità sono legati a molteplici aspetti dello sviluppo del diritto di famiglia nell'ordinamento giuridico italiano.

È importante sottolineare la necessità di affrontare il tema in una prospettiva consapevole, poiché, riguarda una questione più diffusa rispetto al solo dibattito nazionale.

In quest'ottica, sono ormai consentiti, in un numero sempre maggiore di ordinamenti, gli affidamenti e le adozioni di minori in contesti omogenitoriali (Hernandes, Virzo, 2016)<sup>36</sup>.

### 2.1 Adozione in casi particolari

L'adozione in casi particolari è disciplinata dall' art. 44 della legge n. 184/1983.

Quest'istituto è utilizzato dalla giurisprudenza come uno strumento importante nello

---

<sup>34</sup> Ceccarelli E. Long J., 2017, La giustizia familiare e minorile alla prova delle “nuove famiglie”, in *Minorigiustizia*, fasc. 1, pp. 7-10.

<sup>35</sup> Schillaci A., 2021, Non imposta, né vietata: l'omogenitorialità a metà del guardo, tra Corti e processo politico, in *Genius*, fasc. 2, pp. 1-37.

<sup>36</sup> Hernandez-Truyol Berta E., Virzo R., 2016, Orientamento sessuale, identità di genere e tutela dei minori. Profili di diritto internazionale e di diritto comparato, in *Quaderni di diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, p. 251.

sviluppo degli ordinamenti giuridici nel campo del diritto di famiglia, consentendo il riconoscimento di nuovi modelli familiari.

L'adozione in casi particolari nasce con l'obiettivo di dare stabilità e significato ai rapporti affettivi che si instaurano tra i minori e le persone collocate al di fuori della famiglia d'origine ma che se ne prendano cura quotidianamente, senza mai recidere i legami con la famiglia originale (verso cui l'adottato mantiene tutti diritti e i doveri). Non deve ricorrere il presupposto dello stato di abbandono del minore, al contrario di quanto avviene per l'adozione c.d. piena che, invece, comporta una sostituzione della famiglia d'origine che non è in grado di assicurare un ambiente idoneo allo sviluppo del bambino.

Questo "doppio status" del bambino, in cui da una parte c'è la famiglia biologica e dall'altra quella adottiva, viene descritto dalla Corte costituzionale come :«L'esito inevitabile di un'adozione che può avvenire anche in presenza dei genitori biologici e che vede l'adottante, che esercita la responsabilità genitoriale, affiancarsi alla famiglia biologica<sup>37</sup>».

Inoltre si differenzia dall'adozione piena anche per gli effetti più limitati, per requisiti meno rigidi per i futuri genitori adottivi e per la maggior semplicità nel procedimento.

I casi particolari in cui è pronunciabile l'adozione sono: se il minore è orfano di padre e di madre, adottabile da parenti entro il sesto grado o persone legate al minore da un preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento<sup>38</sup> (art. 44 lett. a, l. adozione); se il minore è figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge (art. 44, lett. b, l. adozione); se il minore orfano di padre e di madre si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 44, lett. c, l. adozione); quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44, lett. d, l. adozione).

Nello specifico, è importante porre l'attenzione sulla lett. d della legge sull'adozione, la quale consente l'adozione in casi particolari :«Quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo », che viene oggi riferita non solo all'impossibilità di fatto di essere adottati con adozione piena, ma anche all'impedimento giuridico (come nei casi di minori abbandonati o con particolari difficoltà caratteriali).

---

<sup>37</sup> Corte Costituzionale n. 79 del 2022.

<sup>38</sup> Legge 19 ottobre 2015, n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

Le Sezioni Unite, hanno individuato l'adozione in casi particolari come :« Una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa, all'unica condizione della constatata impossibilità di affidamento preadottivo, da intendersi non già come impossibilità di fatto, derivante da una situazione di abbandono del minore, bensì come impossibilità di diritto di procedere all'affidamento preadottivo <sup>39</sup>».

Si tratta della possibilità di un minore che non è stato ufficialmente abbandonato, ma i cui genitori biologici si trovano in circostanze che impediscono loro di esercitare adeguatamente la responsabilità genitoriale, pur avendo un legame importante con il minore<sup>40</sup>; di parenti entro il quarto grado che si occupano del minore non orfano; nonché, tra le altre, di adozione domandata dal convivente - etero od omosessuale - del genitore (Cinque, 2021)<sup>41</sup>.

Il tipo di comportamento, nella quale il minore non è abbandonato ma i genitori biologici non riescono a prendersene cura, è noto come semi-abbandono permanente<sup>42</sup>.

É stata eseguita un'interpretazione estensiva della legge ex art. 44 lett. d), in cui non sono integrati i requisiti per l'adozione “legittimante”, e neppure i presupposti delle lett. a, b e c per l'adozione in casi particolari; ed è stata adottata nel tempo dai tribunali per i minorenni, che la utilizzano anche in situazioni in cui non è possibile un affidamento preadottivo.

La Giurisprudenza consente al minore di evitare affidamenti temporanei e discontinui, che denotano una mancanza di tutela della stabilità nelle relazioni e, quindi, adottano l'istituto dell'adozione in casi particolari, per far fronte a questa situazione di inadeguata tutela del minore <sup>43</sup>.

Questo viene applicato sul presupposto dell'impossibilità di accedere all'adozione piena ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d.

---

<sup>39</sup> Sentenza n. 8847 del 13 Maggio 2020 Corte di Cassazione Sezioni Unite.

<sup>40</sup> L'adozione mite è un'espressione utilizzata dalla giurisprudenza e rappresenta una variante dell'adozione in casi particolari in quanto pur sussistendo una inidoneità genitoriale, si vuole tutelare l'interesse del minore a mantenere un rapporto con la famiglia d'origine. (<https://www.laleggepertutti>)

<sup>41</sup> Una situazione in cui l'abbandono non sussiste perché uno o entrambi i genitori biologici si occupano del minore, non rientra, quindi, nella lett. b dell'articolo 44 perché i genitori biologici e sociali non sono legati da vincoli di parentela. Cinque M., 2021, Adozione in casi particolari: parentela tra “fratelli acquisiti” ?, in La nuova giurisprudenza civile commentata, fasc. 1, pp. 78-90.

<sup>42</sup> Cinque M., 2021, Adozione in casi particolari: parentela tra “fratelli acquisiti”?, in La nuova giurisprudenza civile commentata, fasc. 1, pp. 78-90.

<sup>43</sup> <https://www.ildirittoamministrativo.it>

Questo tipo di adozione non attribuisce all'adottante un ruolo sostitutivo delle figure genitoriali, in quanto risulta come genitore che si aggiunge al genitore biologico: l'art. 55 della legge 184/1983, rinvia in parte alla disciplina codicistica dell'adozione di persone maggiori di età, in virtù della quale :«L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine» (art. 300, comma 1, c.c.); l'adottante/gli adottanti hanno l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'obbligo di mantenere, istruire ed educare il minore (art. 48).

Se, in un primo momento, l'adozione descritta nell'art. 44, non consentiva di stabilire relazioni giuridicamente vincolanti con altri soggetti che non siano i genitori adottivi <sup>44</sup>, il che precludeva il riconoscimento giuridico del rapporto con riguardo ai parenti dell'adottante; con la sentenza n. 79/2022, in violazione degli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione in riferimento all'articolo 8 della CEDU, il quale sancisce il diritto alla vita privata e familiare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 55 della legge 184 del 1983 (diritto del minore alla famiglia) nella parte in cui stabilisce che l'adozione in casi particolari non determina alcun rapporto civile tra l'adottato e i genitori adottanti.

Ci sono conseguenze significative dal punto di vista della tutela della vita familiare del minore, in cui bisogna considerare il diritto del minore ad essere inserito in una comunità familiare più ampia di quella formata dai soli genitori, tenendo conto dell'importanza del contesto parentale nello sviluppo del bambino.

Come affermato nel capitolo precedente, la legge non prevede l'adozione alle coppie di fatto.

Il rapporto coniugale è essenziale anche per l'ipotesi di adozione coparentale, disciplinata dall'articolo 44, lett. b, l. 184/1983, che consente (esclusivamente a coppie eterosessuali in quanto il matrimonio non è consentito per coppie omosessuali) a un coniuge di adottare il figlio minore dell'altro in presenza di matrimonio; mentre, nel caso di partner omosessuale si fa riferimento alla lett. d della l. adozione.

L'obiettivo è quello di dare credito alla genitorialità intenzionale<sup>45</sup> del partner

---

<sup>44</sup> Il minore viene così a perdere il suo diritto ad intrattenere rapporti significativi con altri componenti della famiglia, al contrario di ciò che viene dichiarato dall'art. 317 bis c.c. :«Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni ».

<sup>45</sup> La genitorialità intenzionale, invece, è quella che viene in rilievo all'esito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. (<https://www.diritto.it/le-nuove-frontiere-della-genitorialita-la-genitorialita-di-fatto-e-intenzionale>).



omosessuale del genitore biologico di un minore.

Questa una tutela, però, rischia di rimanere solo parzialmente effettiva se il minore è il risultato di un progetto di genitorialità condivisa e, di conseguenza, non ha una famiglia di origine con cui si relazioni.

Infine, bisogna tener conto che, l'adozione in casi particolare può essere revocata <sup>46</sup>: anche se le ipotesi sono poco frequenti, hanno un forte significato simbolico perché contribuiscono a rendere questo tipo di adozione meno "piena" (Pelissero, Vercellone, 2022)<sup>47</sup>.

## **2.2 Il divieto della maternità surrogata**

Nel 2004, con la l. n. 40 del 19 febbraio, il legislatore ha preso atto dei nuovi sviluppi portati dalla comunità scientifica e del, sempre più diffuso, uso di metodi alternativi al concepimento naturale da parte di coppie desiderose di soddisfare un proprio desiderio di procreazione.

In particolare, l'ordinamento italiano riconosce il diritto di diventare genitori alla sola coppia eterosessuale, concependo le tecniche di procreazione medicalmente assistita come trattamento terapeutico ad una infertilità o ad una sterilità irreversibile di uno dei due membri della coppia (art. 4, comma 1, l. 40/2004).

Nonostante si riconosca la molteplicità dei modelli familiari, si opta per una disciplina che riproduca i limiti delle leggi di natura, sancendo il requisito della diversità di sesso per accedere alle pratiche (art. 5), e vietando il ricorso alla maternità surrogata, con conseguenti sanzioni penali (artt. 9 e 12).

Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, nel 2017, ha confermato il divieto della pratica di maternità surrogata, poiché offensiva della dignità della donna <sup>48</sup>.

Nella fecondazione eterologa, così come nella maternità surrogata, chi dona il materiale genetico per la riproduzione lo fa con la consapevolezza e l'intenzione di esonerarsi da ogni responsabilità per il bambino che nascerà.

Anche la madre surrogata che porta a termine la gravidanza, con il contratto di

---

<sup>46</sup> Art. 51 l. n. 184/1983 :«La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni ».

<sup>47</sup> Pelissero M., Vercellone A., 2022, *Diritto e persone lgbtqi+*, Torino, Giappichelli, p. 88.

<sup>48</sup> Sentenza n. 272/2017 Corte Costituzionale.

gestazione per altri, dichiara che consegnerà il bambino ai genitori committenti, rinunciando al suo ruolo di figura genitoriale per il bambino.

Le coppie *same-sex*, nello specifico quelle composte da uomini, vedono nella maternità surrogata l'unica possibilità concreta per avere un figlio biologico di uno dei membri della coppia.

Il processo di gestazione per altri (GPA) si traduce in complesse esperienze di vita e di relazione che chiamano in causa, da un lato, la decisione di diventare genitori e, dall'altro, l'imprescindibile necessità di tutelare la dignità di tutti i soggetti coinvolti.

La GPA solleva questioni legate alle riflessioni del giurista sul modo di costruire le relazioni e di affermare i diritti fondamentali tra il rapporto tra dignità, autodeterminazione e caratteristiche specifiche dell'uguaglianza sostanziale; di conseguenza, è impossibile definire la GPA come un tema che può essere risolto in modo pacifico.

Bisogna tenere in considerazione che il termine "gestazione" non riguarda solo gli "altri" interessati (persone esterne, c.d. committenti), ma anche la madre surrogata (che non è solo un'incubatrice), soprattutto il bambino, che viene cresciuto dalla madre surrogata nel suo grembo.

Termini come "utero in affitto" e "affitto d'utero" riducono la pratica al solo livello economico/commerciale, stigmatizzando la reificazione del corpo femminile (Pelissero, Vercellone, 2022)<sup>49</sup>.

Alla luce di ciò, è preferibile utilizzare il termine "maternità", che trasmette una relazione stretta e continua con il bambino che va oltre la "gestazione" (Bianchini, 2021)<sup>50</sup>.

Il divieto della maternità surrogata appare evidente a livello operativo e organizzativo. Tuttavia, i c.d. genitori intenzionali, surrogati, committenti, sociali o contrattuali, potrebbero essere esenti da sanzioni penali.

Come sostenuto nella rivista (Di Masi, Maria, 2017)<sup>51</sup>, la condotta del "realizzare la surrogazione di maternità" non si allinea perfettamente con la condotta dei singoli committenti.

---

<sup>49</sup> Pelissero M., Vercellone A., 2022, *Diritto e persone lgbtqi+*, Torino, Giappichelli, p. 112.

<sup>50</sup> Bianchini F., 2021, *Maternità surrogata e diritti umani dei minori*, in *Diritto.it*, pp. 1-19.

<sup>51</sup> Di Masi M., Maria V., 2017, *La gestazione per altri e il turismo riproduttivo. Tra proibizionismo e desiderio di responsabilità genitoriale*, in *Minorigiustizia*, fasc. 1, p. 41.

Ma questo è solo un problema temporaneo, perché nella sua effettiva attuazione, l'iniziativa punitiva utilizza altre scorciatoie legali per agire: con l'articolo 567 c.p.<sup>52</sup> l'alterazione di stato, e con l'articolo 495 c.p.<sup>53</sup> falsa attestazione e dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

In questo caso, è stata contestata la violazione della legge sulle adozioni.

Si tratta di un modello di famiglia che non riesce a tutelare appieno i diritti del minore, il quale viene privato del riconoscimento giuridico di una figura genitoriale.

La centralità dell'interesse del minore si rinviene in numerose disposizioni della legislazione ordinaria e sovranazionale, in particolare, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il diritto del figlio di intrattenere relazioni stabili con entrambi i genitori, indipendentemente dal loro sesso o dal loro orientamento sessuale.

Inoltre, è importante tenere conto che, anche il consenso all'adozione di un bambino da parte dell'altro genitore è necessario.

La mancanza di tale consenso, infatti, impedisce l'adozione, qualora, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, a farlo sia il genitore che esercita la responsabilità genitoriale<sup>54</sup>.

Ciò significa che se il bambino è stato concepito nell'ambito di un progetto comune di procreazione, il genitore biologico e legale ha, tuttavia, il diritto reale e legittimo di opporsi all'adozione del bambino da parte dell'altro genitore.

Non si tratta di fornire una famiglia ad un bambino che è già nato senza un ambiente familiare idoneo in cui crescere; si tratta piuttosto di un bambino la cui generazione è il risultato di una decisione consapevole e ponderata di una coppia omosessuale che ha intrapreso il percorso di procreazione con l'intenzione di creare un nucleo familiare.

### **2.3 Adozione in casi particolari di minori in Italia per famiglie omogenitoriali**

Il percorso giurisprudenziale in Italia per una coppia omosessuale di veder riconosciuto il rapporto di filiazione, pur non avendo un legame biologico/genetico con i figli, è una

---

<sup>52</sup> Art. 567 c.p. (Alterazione di stato) :«Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni ».

<sup>53</sup> Art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) :«Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni ».

<sup>54</sup> Art. 46 l. n. 184/1983 :«Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando».

strada lunga e tortuosa.

Il sistema di adozione in casi particolari in Italia non dovrebbe costituire una condizione sfavorevole rispetto all'adozione ordinaria.

I primi casi di omogenitorialità familiare in cui i giudici italiani sono stati chiamati a intervenire sono stati lo scioglimento di coppie genitoriali eterosessuali in cui un/una ex partner invocava l'omosessualità dell'altro per sostenere l'incapacità dell'affidamento del minore<sup>55</sup>.

La mancanza di conoscenza e i giudizi espressi sull'omosessualità hanno costretto per decenni i tribunali a offrire consulenze tecniche d'ufficio per determinare l'adeguatezza educativa del genitore.

Inoltre una convinzione comune era che, per l'interesse del minore, fosse necessario imporre al genitore di mantenere il silenzio sull'omosessualità per "evitare di compromettere il rapporto con il figlio".

Solo a partire dal nuovo millennio i genitori omosessuali hanno ricevuto il riconoscimento esplicito da parte dei giudici che la condizione di omosessualità non ha un impatto diretto sui termini dell'affido o sulle interazioni con la prole.

La molteplicità degli effetti dell'adozione garantisce al minore la massima tutela e, se possibile, risponde all'esigenza di non privarlo dei legami con la famiglia di origine qualora non sia in stato di abbandono.

In mancanza di alternative, il minore avrà a quel punto una nuova famiglia con la conseguente rete di parentela, e vedrà, quindi, la sua sfera familiare arricchirsi.

La posizione espressa dalla prima Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza dell'11 novembre n. 29071/2019 lascia trapelare come la questione degli effetti del riconoscimento continui ad essere affrontata in un modo poco efficace: come se al minore abbandonato e adottato fosse negata la piena vita familiare, come se distinguere il suo trattamento da quello dei minori più "fortunati" perché adottati da coniugi eterosessuali, fosse lecito per salvaguardare il primato della famiglia tradizionale come si richiama all'art. 29 Cost.

A questo proposito la recente sentenza n. 32 del 2021 richiama lo sviluppo dei criteri di costituzione dello status di figlio e il diritto del minore alla vita privata e familiare<sup>56</sup> e

---

<sup>55</sup> Pelissero M., Vercellone A., 2022, *Diritto e persone lgbtqi+*, Torino, Giappichelli, p. 82.

<sup>56</sup> Art. 8 CEDU :«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza ».

:«La garanzia del suo diritto all'identità affettiva, relazionale, sociale, fondato sulla stabilità dei rapporti familiare e di cura e sul riconoscimento giuridico ».

In contrasto con le disposizioni degli articoli 3 e 31 della Costituzione, la Corte ritiene che la dinamica delle relazioni parentali tra il bambino adottato e la famiglia dell'adottante sia un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello *status* di figlio.

In riferimento alla sentenza sopracitata, le questioni oggetto della decisione sono chiaramente collocate in una prospettiva paidocentrica<sup>57</sup> piuttosto che adultocentrica.

Si riferiscono, cioè, alla natura dell'interesse prevalente del minore, non alla posizione del genitore intenzionale disposto a vedere riconosciuto il proprio status nei confronti del minore.

La Corte di Strasburgo<sup>58</sup> ha stabilito che costituisce un obbligo delle autorità italiane :«Prima di prevedere la soluzione di una rottura del legame familiare, di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto della madre di vivere con il figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare ».

Un'alternativa circa le adozioni in Italia è la trascrizione dell'atto di nascita.

In effetti, i diversi quadri giuridici che regolano questa procedura di procreazione medicalmente assistita hanno dato origine a una sorta di "turismo procreativo" (Ortu, 2019)<sup>59</sup>, in cui le coppie che desiderano ricorrere a questa pratica, illegale nel loro paese d'origine, si recano in uno dei Paesi in cui la GPA è legale, per poi richiedere la trascrizione dell'atto di nascita del bambino una volta rientrati nel proprio paese.

Per i figli nati o adottati da una coppia omosessuale all'estero, non ci saranno problemi ad ottenere un certificato di nascita che indichi entrambi (madri) come genitori; mentre, d'altro canto, viene preso atto dell'impossibilità per la coppia omosessuale di sesso maschile di instaurare su entrambi gli uomini un rapporto genitoriale che sia possibile trascrivere o iscrivere all'anagrafe.

Tuttavia, in Italia, la richiesta di registrare nei registri dello stato civile un atto di nascita internazionale che indichi entrambi i genitori dello stesso sesso o di rettificare un atto di

---

<sup>57</sup> Il paidocentrismo è una teoria pedagogica che pone il bambino nella sua spontaneità, nei suoi interessi e nelle sue esigenze al centro del rapporto educativo.

<sup>58</sup> Sentenza della Corte EDU del 21 gennaio 2014

<sup>59</sup> Ortu A. L. C., 2019, L'obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: riflessioni a partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni, in Genius, fasc. 1, pp.1-15

nascita già trascritto con un genitore per sostituirlo con un altro dove vengono indicati entrambi i genitori, può comportare un rifiuto formale dall'Ufficiale dello stato civile per contrarietà all'ordine pubblico <sup>60</sup>.

Per le coppie che risiedono e vivono stabilmente in Italia, è difficile ottenere un certificato di nascita con due padri, pertanto, l'opzione migliore è quella di ottenere un certificato di nascita dall'estero con un solo padre, che può poi essere trascritto in Italia.

Per i nati in Italia non è un problema ottenere un certificato che riporti un solo genitore (padre biologico), il problema sussiste per il genitore intenzionale.

Occorre distinguere tra gli atti di nascita con due madri e gli atti di nascita con due padri.

Per quanto riguarda il primo caso, a seguito del caso giudiziario del 2013, la trascrizione degli atti stranieri nei confronti di bambini/e nati/e da relazioni lesbiche sarebbe ora indubbia.

In questa situazione si trattava di due madri - una spagnola e una italiana - sposate in Spagna e il bambino era nato attraverso una tecnica di procreazione medicalmente assistita partorito dalla madre spagnola.

È stato stabilito che si può mantenere un atteggiamento favorevole alla trascrizione, con la precisazione che si tratta di un'eccezione che non si estende alle norme convenzionali né consente lo sviluppo di pratiche simili a quelle degli atti di nascita italiani.

Poiché i bambini nati da coppie omosessuali maschili sono il prodotto di una gestazione per altri, la situazione che si presenta per gli atti di nascita con due padri è diversa da quella con due madri, dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12193/2019 <sup>61</sup>.

È, infatti, rilevante la sentenza emessa dalla prima sezione civile della Corte costituzionale del 9 marzo 2021 n. 33, del caso di illegittimità costituzionale riguardante la trascrizione dell'atto di nascita in Italia formatosi all'estero (con due padri) in relazione ad un minore nato a seguito del ricorso della maternità surrogata.

---

<sup>60</sup> Art. 18 d.P.R. n. 396/2000

<sup>61</sup> Sezioni Unite n. 12193/2019 - Maternità Surrogata: no al riconoscimento del rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico

## 2.4 Stepchild Adoption

La stepchild adoption - conosciuta anche come *second parent adoption* - con l'approvazione del genitore biologico, consente al partner del genitore biologico di diventare legalmente, attraverso una procedura di adozione, genitore del figlio dell'altro. Si tratta di un tipo di adozione che tutela il diritto del minore ad avere una famiglia nelle situazioni in cui non è possibile rientrare nell'ordinario iter adottivo; questo istituto viene invocato quando due adulti esprimono il desiderio di formare una famiglia e uno dei membri della coppia, o entrambi, hanno un figlio nato da una precedente relazione. I requisiti e le procedure per la stepchild adoption possono variare da paese a paese, e talvolta anche all'interno di diverse giurisdizioni all'interno dello stesso paese.

Il riconoscimento della stepchild adoption estera a favore del coniuge dello stesso sesso del genitore biologico dell'adottato si pone in netto contrasto con i principi fondamentali del diritto di famiglia italiano e dei diritti dei minori: perché nell'ordinamento italiano l'adozione di un minore non abbandonato è consentita, anche se con effetti diversi da quelli previsti dall'articolo 27 l. 184/1983<sup>62</sup>, solo nel caso in cui il minore orfano di madre e padre, ovvero nel caso del figlio, naturale o adottivo, del coniuge dell'adottante.

Per cui possiamo delineare tre ipotesi per cui è consentita questo tipo di adozione, ossia: quando il minore è orfano, oppure quando l'adottante è coniuge del genitore del minore o infine quando c'è impossibilità di affidamento preadottivo.

La Corte di Cassazione ha sottolineato la preminenza dell'interesse del minore rispetto ad ogni altro interesse dello Stato e la conseguente necessità di riconoscere l'atto di legame che lega il minore dal momento della nascita con il secondo genitore sociale.

Nella rivista di informazione giuridica (Milano, 2021) <sup>63</sup> è stata analizzata dal sentenza del 30 luglio 2014 n. 299 nella quale il Tribunale per i minorenni di Roma affronta il primo caso di stepchild adoption in Italia da parte di due donne omosessuali italiane.

Il tribunale ha approvato l'adozione attraverso un'interpretazione dell'attuale articolo 44, comma 1, lett. d) della legge n. 184/1983 a favore della convivente della madre biologica e sulla base del legame affettivo tra adottante e adottanda.

---

<sup>62</sup> Art. 27 l. 184/1983 :«Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti ».

<sup>63</sup> Milano C., 2021, Per la consulta la stepchild adoption è inadeguata a realizzare l'interesse dei figli nati da coppie dello stesso sesso, in *Cammino Diritto*, fasc. 4, pp. 2-17

Alla luce del fatto che il minore aveva già un genitore pienamente in grado di provvedere al suo sostentamento e aveva anche instaurato una relazione genitoriale stabile con la madre non biologica, i giudici minorili hanno stabilito che non è praticabile l'affidamento preadottivo del minore.

In particolare, la Corte ha riconosciuto la stepchild adoption tra coppie in Italia con la sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016, respingendo il ricorso del procuratore generale e confermando la sentenza della Corte d'Appello di Roma del dicembre 2015, in cui era stata accolta la richiesta di adozione di un minore avanzata dalla partner della madre biologica della bambina <sup>64</sup>.

Sempre all'interno della suddetta rivista attesta che il Tribunale per i minorenni di Bologna, con la sentenza del 25 giugno 2020, ha sottolineato il fatto che all'interno dell'art. 1 comma 20 l. n. 76/2016 si trova una "clausola di salvaguardia", ovvero l'espressione :«Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

In tal senso, verrebbe esplicitamente riconosciuta la possibilità di ricorso all'adozione in casi particolari tra partner omosessuali uniti civilmente.

Tuttavia, è da considerare il fatto che, non essendoci una legge, la giurisprudenza non sempre ha ammesso a pieno la stepchild adoption.

Infatti con la recente sentenza n. 32 del 2021 la Corte Costituzionale ha ritenuto il sistema della stepchild adoption insufficiente a tutelare gli interessi dei minori nati da PMA praticata da coppie omosessuali, adducendo l'inefficacia di un intervento legislativo volto a risolvere la rischiosa situazione normativa <sup>65</sup>.

Sul tema del riconoscimento della genitorialità, è necessario prendere in considerazione la figura, per lo più oscura per il nostro ordinamento, del genitore sociale.

Il genitore sociale svolge un ruolo cruciale nell'educazione dei minori e nella loro crescita morale e materiale, sviluppando con loro relazioni stabili e intense nonostante l'assenza di legami biologici, assumendo, di fatto, il ruolo genitoriale nell'educazione e istruzione del minore.

Il genitore sociale può essere associato: al genitore adottivo, al nuovo coniuge o convivente di fatto di uno dei genitori biologici, quindi, aggiungersi come "terzo

---

<sup>64</sup> <https://www.altalex.com>

<sup>65</sup> Milano C., 2021, Per la consulta la stepchild adoption è inadeguata a realizzare l'interesse dei figli nati da coppie dello stesso sesso, in *Cammino Diritto*, fasc. 4, pp. 2-17



genitore”; può sostituire il genitore biologico che potrebbe essere venuto a mancare, o essere del tutto estraneo al processo procreativo (come nei casi di procreazione medicalmente assistita).

## **2.5 Adozione internazionale**

L'ultima questione sollevata dal fenomeno del turismo procreativo riguarda il riconoscimento nel nostro Paese di espressioni straniere che descrivono l'adozione piena di un minore a favore di una coppia omosessuale.

Il termine “adozione piena estera” (o adozione internazionale) si riferisce all’ipotesi in cui gli adottanti hanno una cittadinanza diversa da quella dell'adottato.

Si possono distinguere in due ambiti: quando l'adozione di minori stranieri avviene da parte di cittadini italiani, che rappresenta il fenomeno più significativo (artt. 29 ss., l. 184/1983); oppure quando l'adozione di minori italiani avviene da parte di cittadini, italiani o stranieri, residenti all'estero, ed è il fenomeno meno diffuso (artt. 40-43, l. 184/1983).

Ai sensi dell'articolo 36 della L. 184/83, i cittadini italiani che si trasferiscono temporaneamente in un altro Paese (nella quale risiedono per almeno due anni) possono ricevere una versione semplificata della sentenza straniera, ma sempre passando per il giudizio del Tribunale per i minorenni.

Esistono diverse fonti normative che risultano rilevanti in materia di adozioni e diritti dei minori, sia a livello nazionale che a livello internazionale.

A livello internazionale assumono un ruolo centrale la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989<sup>66</sup>, la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale del 1993<sup>67</sup>, ed infine la Convenzione europea in materia di adozione di minori del 1967.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, detta anche Convenzione dell’Aja, ratificata con la l. 31 dicembre 1998 n. 476, con la quale modifica gran parte

---

<sup>66</sup> La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (*Convention of the Rights of the Child-CRC*) è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. E’ stata ratificata da 196 Paesi (esclusi gli Stati Uniti, i quali risultano solo firmatari).

<sup>67</sup> Si tratta di un accordo internazionale, firmato a l’Aja (Olanda) il 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, che vincola gli Stati firmatari, sia di origine che di accoglienza del minore, a rispettare delle procedure operative rigorose nelle svolgimento delle pratiche di adozione. <https://www.commissioneadozioni.it>

della disciplina della l. 184/1983, è uno strumento utile e necessario per armonizzare le legislazioni degli Stati ratificanti; inoltre intende: prevenire il fenomeno della compravendita o tratta di minore; impedire che gli stati più “avanzati”, approfittando delle difficoltà economiche di alcuni paesi, possano fare pressioni per ottenere l'adozione senza svolgere una corretta politica di cooperazione internazionale.

Tale istituzione individua le condizioni affinché l'adozione possa avere luogo, quali: dichiarazione di adottabilità del minore da parte delle autorità straniere; accertamento dell'impossibilità di affidamento del bambino nello stato di origine (l'adozione deve risultare l'unica opzione possibile, c.d. criterio di sussidiarietà); svolgimento dell'attività necessaria di consulenza a beneficio dei soggetti il cui consenso è richiesto ai fini dell'adozione; svolgimento dell'attività di consulenza anche a beneficio del minore (Sesta, 2019)<sup>68</sup>.

Viene costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'autorità centrale di riferimento, che in Italia è la Commissione per le adozioni internazionali (CAI),<sup>69</sup> disciplinato all'art. 38 e successivo D.P.R n. 492 del 1 dicembre 1998.

Ad ogni modo i requisiti degli adottanti (art. 6 l. n. 184/1983) e gli effetti dell'adozione (art. 27) rimangono comuni a quelli dell'adozione piena.

A livello nazionale spicca l'art. 41 della l. 218 del 1995, il quale introduce la disciplina del riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione, e sottolinea che: «I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66 ».

Con particolare riferimento allo status di genitori adottivi, sono stati delineati i seguenti principi fondamentali, che devono conformarsi ad un provvedimento straniero di adozione: l'interesse primario del minore; il divieto di discriminazione, in particolare relativamente allo status filiale del minore; il principio solidaristico alla base della genitorialità sociale; l'autodeterminazione e i diritti connessi del minore e degli aspiranti genitori (come definito dagli articoli 2 della Cost e art. 8 della CEDU).

Le Sezioni Unite, ripercorrendo le precedenti decisioni della Corte di Cassazione, della

---

<sup>68</sup> Sesta M., 2019, Manuale di diritto della famiglia, Milano, Cedam, p. 449.

<sup>69</sup> La CAI definisce i criteri e le procedure per l'adozione internazionale in Italia, tenendo conto delle leggi italiane e degli accordi internazionali in materia.

Inoltre, autorizza e supervisiona gli Enti Autorizzati per le Adozioni (EAA) che operano in Italia.

Gli EAA sono organizzazioni private o enti pubblici che collaborano con i paesi di origine per facilitare l'adozione internazionale.

Corte Costituzionale e della Corte EDU, hanno escluso l'impatto dell'orientamento sessuale sulla capacità di una persona di esercitare la responsabilità genitoriale (sentenza 14007/2018) <sup>70</sup> e che hanno basato questo principio sulla mancanza di "prove scientifiche" a supporto dell'inidoneità genitoriale <sup>71</sup>.

Infatti, ad esempio, la Corte di Cassazione, ha stabilito che l'orientamento sessuale di una coppia non condiziona la sua idoneità alla responsabilità genitoriale (sentenza n. 12962/2016).

Il punto principale della disciplina è l'articolo 35 l. 184/1983, il quale designa il Tribunale dei Minori come autorità competente a stabilire se un'adozione sia compatibile con la Convenzione sull'adozione internazionale del 1993 firmata all'Aja.

È fondamentale, in particolare modo, per quanto concerne il sesto comma della suddetta legge, il quale risulta deleterio per il riconoscimento di adozioni internazionali per un coppia omosessuale, in quanto precisa che è :«Il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione».

In virtù delle disposizioni della l. 184/1983 e in particolare dei requisiti previsti dall'articolo 41, secondo comma, della l. 218/1995, una coppia formata da persone dello stesso sesso non potrà ottenere il riconoscimento in Italia di un'adozione internazionale nonostante sia legittima all'estero.

---

<sup>70</sup> Occhipinti S., 2021, Adozione di coppie gay: la decisione delle Sezioni Unite, in Wolters Kluwer

<sup>71</sup> Sentenza n. 601/2013 Corte di Cassazione

## **Capitolo III: Il diritto del minore ad avere una famiglia**

Il diritto ad avere una famiglia e il riconoscimento della legittimità delle relazioni familiari al di fuori del quadro giuridico tradizionale, sono cresciuti e sono stati inclusi nella legislazione di molti Stati e nella giurisprudenza delle Corti nazionali e sovranazionali.

La globalizzazione delle relazioni personali, così come l'interconnessione tra Paesi e legislazioni diverse, ha dato visibilità alle richieste di riconoscimento di diritti derivanti da legami tra persone dello stesso sesso, che non sono riconosciuti nel nostro Paese, ma sono ampiamente diffusi, socialmente accettati e legalmente regolamentati nella maggior parte degli Stati europei (Ceccarelli, Long, 2017)<sup>72</sup>.

É da considerare, comunque, che ci sono ancora molti paesi in cui l'omogenitorialità non è riconosciuta legalmente o può essere soggetta a restrizioni o discriminazioni, e, in alcuni casi, potrebbe essere vietata o non riconosciuta in alcun modo.

### **3.1 L'omogenitorialità negli ordinamenti europei**

Alcuni paesi hanno riconosciuto l'omogenitorialità e hanno messo in atto leggi che permettono alle coppie dello stesso sesso di adottare, di avere figli tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita o di stabilire una relazione giuridica con i figli biologici del partner.

A livello europeo, ad esempio: Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda, Portogallo, Nuova Zelanda, Francia e Germania sono solo alcuni degli Stati che hanno legalizzato l'omogenitorialità.

La prima nazione al mondo a legalizzare il matrimonio omosessuale sono stati i Paesi Bassi nel 2000.

Uno dei pochi paesi a “mancare all'appello” è l'Italia.

Il Belgio, dopo i Paesi Bassi, è il secondo paese al mondo che ha riconosciuto e legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel 2003.

---

<sup>72</sup> Ceccarelli E. Long J., 2017, La giustizia famiglia e minorile alla prova delle “nuove famiglie”, in *Minorigiustizia*, fasc. 1, pp. 7-10

Le restrizioni per sugli omosessuali stranieri che desideravano contrarre matrimonio sono rimaste in vigore per alcuni mesi prima di essere abrogate dal regolamento entrato in vigore nel 2004, che richiede che almeno uno dei due partner abbia vissuto in Belgio per almeno tre mesi.

All'inizio, la legge belga vietava alle coppie omosessuali di adottare bambini insieme e, nel caso in cui uno dei partner avesse avuto figli, né il coniuge né il convivente avrebbero potuto diventarne i genitori.

La legge è stata modificata con una riforma delle adozioni approvata ufficialmente nell'aprile 2006, ed è equalizzata con l'adozione da parte di coppie di sesso opposto. La A gennaio del 2015 è entrata in vigore in Belgio la legge "*Loi portant établissement de la filiation de la coparente*", la quale introduce nell'ordinamento giuridico il concetto di "coparente" (è possibile tradurlo come "co-genitore", o meglio ancora "seconda madre", dal momento che la legge considera solo il cogenitore di sesso femminile).

Inoltre, la legge consente il riconoscimento della genitorialità della compagna non sposata della madre che dia alla luce un figlio in costanza di matrimonio (Ortu, 2014)<sup>73</sup>.

il Parlamento spagnolo, durante il governo Zapatero<sup>74</sup>, ha modificato il diritto costituzionale alla vita familiare del Paese, estendendo la possibilità di unire in matrimonio persone dello stesso sesso e la possibilità di adottare bambini ha approvato

La Catalogna è stata la prima comunità autonoma ad approvare una legge che disciplina – sia per eterosessuali che per omosessuali - le "unioni stabili di fatto", nel 1998.

Con la sua apertura a nuove realtà familiari, la Spagna è, oggi, considerata una delle nazioni distintive d'Europa.

Questa apertura è dimostrata dall'ampia disponibilità di tecniche di riproduzione medicalmente assistita (dal 1988); dal riconoscimento della stepchild adoption da parte di persone dello stesso sesso (dal 2000 in alcune comunità autonome e dal 2015 in tutto il Paese); dal riconoscimento del matrimonio egualitario e delle relative adozioni da parte di coniugi dello stesso sesso, o dalla possibilità di trascrivere all'anagrafe la doppia maternità.

Per quanto concerne la Francia, è stato introdotto il "patto civile di solidarietà" (*pacte civil de solidarité* - PACS) il 15 novembre 1999, ed è definito come un accordo

---

<sup>73</sup> Ortu A. L. C., 2014, La "presunzione di maternità" presto in vigore in Belgio, in [Articolo29.it](http://Articolo29.it)

<sup>74</sup> José Luis Rodríguez Zapatero è stato presidente del Governo di Spagna, in carica dal 17 aprile 2004 al 21 dicembre 2011.

raggiunto tra due adulti dello stesso sesso o di sesso diverso con l'intenzione di organizzare la loro vita in comune<sup>75</sup>.

La legge entrata in vigore nel 2013 n.404, ha concesso la pratica del matrimonio tra persone dello stesso sesso e la possibilità per queste coppie di accedere alle adozioni solo dopo il matrimonio.

La legge, inoltre, all'interno del codice civile, dispone delle indicazioni specifiche riguardanti il cognome di famiglia, che può essere scelto dai due coniugi omosessuali, e che può essere dato ad un eventuale figlio adottivo.

In Germania è stato designato l'istituto della "convivenza registrata" dalla legge per porre fine alla discriminazione nei confronti delle comunità di persone dello stesso sesso.

La legge tedesca che regola le relazioni legalmente riconosciute non è del tutto coerente con quella che regola il matrimonio.

Quando un compagno adotta un solo figlio, è necessario il consenso dell'altro, pertanto, non è consentito, come nel matrimonio, avere un'adozione congiunta.

Infine, dal 2005, le coppie dello stesso sesso nel Regno Unito possono stipulare un partenariato civile, che offre loro gli stessi diritti legali e responsabilità delle coppie sposate eterosessuali.

Nel 2014, è stata introdotta la legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, che consente alle coppie omosessuali di sposarsi legalmente.

Le leggi sull'adozione nel Regno Unito si applicano indipendentemente dall'orientamento sessuale dei genitori adottivi.

Ciò significa che le coppie omosessuali nel Regno Unito hanno il diritto di adottare un minore, sia che si tratti di adozione nazionale o internazionale.

È importante notare che le leggi e le norme sull'adozione possono variare in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, poiché alcune questioni sono di competenza devoluta.

A livello internazionale, invece, ci sono paesi come il Canada, nella quale il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato legalizzato nel 2005, e la maggior parte delle province permette l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso; e gli Stati Uniti, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato legalizzato nel 2015 a livello federale, ma ci sono ancora variazioni a livello statale in merito all'adozione da parte di

---

<sup>75</sup> <http://documenti.camera.it>

coppie omosessuali.

I Paesi sopracitati, hanno spesso preso in considerazione i principi di uguaglianza, non discriminazione e rispetto dei diritti umani nel formulare le loro leggi.

È possibile che in futuro l'approccio italiano all'omogenitorialità possa evolvere, sia a seguito di cambiamenti sociali e culturali, sia attraverso modifiche legislative che riflettano un maggiore riconoscimento delle famiglie omogenitoriali.

La questione è complessa e continua a essere oggetto di dibattito in Italia, come in molti altri paesi nel mondo.

### **3.2 Best interest of the child**

Questo principio è stato adottato anche da molti ordinamenti giuridici nazionali, che riconoscono l'importanza di prendere decisioni che promuovano il benessere dei minori in situazioni legali, come adozione, affidamento, divorzio o questioni di custodia.

Tuttavia, l'applicazione pratica del principio del *best interest of the child* può variare da paese a paese, a seconda dei contesti culturali, sociali e legali.

Ci possono essere interpretazioni diverse nell'applicazione coerente e uniforme del principio in tutto il mondo.

Nonostante ciò, l'obiettivo di promuovere il benessere e i diritti dei minori rimane fondamentale e universale in tutti gli ordinamenti.

In conformità con l'articolo 3<sup>76</sup> della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), l'interesse del bambino o dell'adolescente deve essere prioritario in qualsiasi legislazione, decisione giudiziaria, iniziativa pubblica o privata e in qualsiasi situazione problematica.

Il Comitato dell'ONU ha adottato il Commento generale n. 14<sup>77</sup>, nel 2013, per riaffermare il principio del superiore interesse del minore come elemento fondamentale del quadro giuridico rappresentato dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza<sup>78</sup>.

Secondo la Commissione Europea, il principio del "*best interest of the child*"

---

<sup>76</sup> L'articolo 3 stabilisce che :«Nelle decisioni che riguardano i bambini, l'interesse del bambino deve essere una considerazione primaria ».

<sup>77</sup>Il Commento Generale n.14 fornisce una guida interpretativa dettagliata sull'art. 3 della CRC, che riguarda il "*best interest of the child*".

<sup>78</sup> Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.  
<https://gruppocrc.net>

rappresenta :«Un triplice concetto che comprende un diritto sostanziale, un principio giuridico fondamentale e interpretativo e una norma procedurale volta a garantire il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (UNCRC) e di cui la considerazione principale è garantire lo sviluppo olistico del bambino».

In altre parole, equivale all'interesse superiore del minore, ed è uno dei quattro principi guida generali sui diritti dei minori: diritto alla non discriminazione, interesse superiore, diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e diritto alla partecipazione o diritto di esprimere opinioni e tenerne conto.

Inoltre, tale principio, cerca di assicurare che le decisioni siano prese tenendo conto delle esigenze fisiche, emotive e psicologiche del bambino.

Ciò implica che gli aspetti come la sicurezza, la salute, l'educazione, l'affetto, la continuità dei rapporti familiari e l'ambiente di crescita siano valutati attentamente per garantire il benessere complessivo del bambino.

Questo principio è riconosciuto in vari strumenti internazionali come la Convenzione sul Diritto dell'infanzia delle Nazioni Unite, che stabilisce che gli Stati devono assicurare che le decisioni riguardanti i minori siano prese nel loro miglior interesse. Tuttavia, la definizione e l'applicazione pratica del *best interest of the child* possono variare da paese a paese, poiché le culture, le leggi e le politiche nazionali possono influenzare la sua interpretazione e attuazione.

In generale, i tribunali e le autorità competenti devono prendere in considerazione diversi fattori nel valutare il *best interest of the child*, come l'età e la maturità del bambino, i suoi legami familiari, il suo ambiente sociale, la sua volontà (se appropriato per l'età), e altre circostanze specifiche.

L'obiettivo è quello di garantire che le decisioni prese siano quelle che meglio promuovono il benessere e il futuro del bambino coinvolto.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19599 del 2016, ha dichiarato che l'interesse superiore del minore è da intendersi quale :«Principio di rilevanza costituzionale primaria [...] che si sostanzia nel diritto alla continuità dello *status filiationis*, validamente acquisito all'estero ».

Tuttavia, ci può essere il rischio che il richiamo al principio del preminente interesse del minore costituisca una scappatoia per i giudici della Corte europea dall'onere di offrire



un'adeguata motivazione per le proprie scelte.

In passato, si riteneva che avere un genitore omosessuale, o con il quale non condivideva il patrimonio genetico e biologico, avrebbe avuto un effetto negativo sul bambino.

Naturalmente, la delicata questione di affidare un bambino alle coppie omosessuali è stata sollevata da diversi dibattiti nella giurisprudenza.

In particolare, si sono domandati se risponde all'interesse superiore del minore crescere in un nucleo familiare in cui vi è una convivenza *more uxorio*<sup>79</sup> tra persone dello stesso sesso.

Si tratta di un interrogativo destinato a estinguersi, richiamato, anche e non solo, da un avvocato<sup>80</sup>, il quale sostiene che :«Non si tratta del riconoscimento di un ulteriore diritto in capo agli adulti coinvolti, quanto di una valorizzazione del principio del *best interests of the child* che comporta il superamento degli ordinari principi e capisaldi dell'ordinamento giuridico in materia di protezione del minore per elaborare nuovi assetti in cui il bambino esplica la propria personalità ed esercita i propri diritti ».

Non c'è alcuna prova scientifica che una persona eterosessuale sia più capace o abbia più qualità nello svolgere il delicato ruolo di genitore, rispetto a una persona omosessuale.

Infatti, come viene riportato in rivisita<sup>81</sup> :«Anche la coppia omosessuale, riconosciuta come tale, può farsi validamente carico di tale unica esperienza di vita, offrendo questa opportunità al minore e al contempo completando l'affermazione del proprio diritto alla vita familiare ».

Questo concetto riprende l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale sancisce che :«Il fanciullo ha diritto ad avere relazioni stabili e significative con entrambi i genitori, diritto che può essere limitato solo ove ciò appaia nel suo superiore interesse ».

Non va dimenticato, quindi, che sta emergendo una nuova ideologia, alla luce della

---

<sup>79</sup> La convivenza *more uxorio* è spesso utilizzata per descrivere le relazioni di coppia che si sviluppano al di fuori del matrimonio, ma che presentano caratteristiche simili a quelle di una convivenza coniugale. Questo termine viene spesso utilizzato nel contesto legale per indicare l'esistenza di una relazione di coppia stabile e di lunga durata, che potrebbe avere implicazioni legali in termini di diritti e responsabilità reciproche.

<sup>80</sup> Di Lorenzo N., Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni familiari, pp. 1-14.

<sup>81</sup> Celentano S., 2013, La genitorialità nell'omologame: il dialogo possibile tra l'interesse del minore e il diritto alla vita familiare, in *Questione giustizia*, fasc. 6, pp. 203-213.

rapida evoluzione della società e delle relazioni interpersonali, secondo la quale ogni persona riconosce il diritto alla felicità come diritto a godere senza interferenze da parte degli altri.

Infatti, in tale prospettiva, si afferma che :«Bisogna prestare attenzione a che l'evoluzione dell'ordinamento non finisca per anteporre il diritto degli adulti a quello dei minori, evitando di assecondare quelle tendenze che puntano alla ricerca della realizzazione di un figlio ad ogni costo <sup>82</sup>» (Spina, 2015).

### **3.3 Prospettive future**

L'Italia, come molti altri paesi nel mondo, ha un dibattito in corso riguardo al riconoscimento delle famiglie arcobaleno, ovvero le famiglie formate da coppie dello stesso sesso.

Questo è attribuibile a diversi fattori, tra cui: l'influenza della cultura, delle tradizioni, delle opinioni religiose e delle considerazioni politiche.

L'Italia è un paese con una forte tradizione cattolica, e la Chiesa cattolica esprime una posizione chiara riguardo all'omosessualità e al matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Questa influenza culturale e religiosa può avere un impatto sulle opinioni e sulle decisioni politiche riguardo al riconoscimento delle famiglie arcobaleno.

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, attualmente, in Italia, le coppie dello stesso sesso non possono adottare congiuntamente un minore, poiché la legge riconosce solo l'adozione da parte di coppie sposate di sesso diverso o da parte di singoli individui.

Le prospettive future per l'adozione di minorenni da parte di coppie omogenitoriali in Italia possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui l'evoluzione delle opinioni pubbliche, i cambiamenti legislativi e l'orientamento delle autorità competenti.

Negli ultimi anni, c'è stato un crescente sostegno pubblico alle famiglie omogenitoriali e alla parità di diritti per le coppie dello stesso sesso.

Questo cambiamento culturale potrebbe portare a una maggiore accettazione dell'adozione da parte di coppie omogenitoriali nella società italiana.

Tuttavia, ci sono state diverse iniziative legislative volte a estendere i diritti di adozione

---

<sup>82</sup> Spina L., 2015, Tra nuove forme di genitorialità e nuovi interventi normativi, non perdiamo di vista i diritti del minore, in *Minorigiustizia*, fasc. 2, pp. 9-12.

alle coppie omosessuali.

Sarebbe necessario una riforma delle leggi sull'adozione: ciò potrebbe includere la creazione di una normativa specifica che riconosce e regola l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso, garantendo loro gli stessi diritti e le stesse opportunità delle coppie eterosessuali.

Inoltre, le sentenze dei tribunali possono contribuire a stabilire precedenti legali e orientamenti interpretativi in materia di adozione da parte di coppie omogenitoriali.

Decisioni giuridiche che riconoscono e tutelano i diritti delle coppie dello stesso sesso potrebbero avere un impatto positivo sull'adozione di minori da parte di tali coppie.

Le organizzazioni che difendono i diritti delle persone LGBTQI+ possono svolgere un ruolo importante nel sostenere l'adozione da parte di coppie omogenitoriali, fornendo informazioni, risorse e supporto alle famiglie interessate e promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi legati all'omogenitorialità.

Potrebbe essere utile anche uno scambio di esperienze internazionali: l'analisi delle esperienze di altri paesi che hanno riconosciuto l'adozione da parte di coppie omogenitoriali potrebbe essere utile per informare il dibattito e guidare le decisioni future in Italia.

Da non dimenticare, che una maggiore sensibilizzazione e educazione sulla tematica dell'adozione da parte di coppie omogenitoriali potrebbe contribuire a superare i pregiudizi e gli stereotipi ancora presenti nella società.

Ciò potrebbe favorire un ambiente più favorevole all'adozione e alla protezione dei diritti dei minori.

Tuttavia, che l'Italia sia ancora lontana da un'apertura culturale, ma soprattutto mentale, relativo al tema dell'omogenitorialità, lo si vede dalla mancata ratifica della proposta di creazione del Certificato Europeo di Filiazione, da parte della Commissione Politiche Europee del Senato.

Implica, quindi, la volontà di negare ai soggetti coinvolti nelle trasformazioni in questione il riconoscimento giudiziario dei loro diritti e rivela la loro difficoltà a separarsi da modelli culturali che non sono più rappresentazioni accurate della loro realtà storica e sociale.

Come sostiene la SIAC <sup>83</sup>:«Il Certificato Europeo di Filiazione rappresenta il tentativo

---

<sup>83</sup> Società Italiana di antropologia cultura.

di uniformare le procedure di riconoscimento dei/delle figli/e e mira a conservare i diritti familiari in tutti i Paesi dell'Unione, ben oltre l'ambito delle filiazioni omogenitoriali in quanto comprende relazioni di genitorialità, ad esempio l'adozione da parte di persone singles, vietate in Italia <sup>84</sup>».

Naturalmente, come sostenuto in rivista (Lorenzetti, 2018)<sup>85</sup>, sarà da verificare come agirà il legislatore: se “inseguendo” la giurisprudenza e dando contro dell'ingresso nell'ordinamento giuridico di realtà omogenitoriali, o se continuando a confinare all'anomia legislativa simili vicende.

---

<sup>84</sup> Dichiarazione della Società Italiana di Antropologia Culturale, avvenuta il 24 marzo 2023.

<sup>85</sup> Lorenzetti A., 2018, La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e nuove prospettive di politica legislativa, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 2, pp. 1-46.

## Conclusione

Queste letture sul tema hanno, sicuramente, messo in luce le problematiche legate all'adozione per le coppie omosessuali, che, al giorno d'oggi, considerando l'evoluzione della società, non dovrebbero esistere.

Non si può più parlare di famiglia al singolare, in quanto questa è in continua trasformazione, ma di famiglie al plurale: famiglie con un solo genitore, famiglie ricomposte, famiglie miste e anche famiglie omosessuali.

Le esperienze omogenitoriali nel nostro paese stanno crescendo: non ci si può sottrarre ad una riflessione approfondita ed è necessario cercare, da parte della società e, soprattutto, delle istituzioni, di fornire una risposta adeguata.

L'evoluzione del mondo occidentale e la crescente accettazione del fenomeno omosessuale hanno alimentato il desiderio delle coppie same sex di ottenere le stesse tutele, in termini di diritto alla famiglia, previste per le coppie eterosessuali.

Infatti l'allontanamento dal modello tradizionale non può, soprattutto in una società in cui la diversità è presente in ogni contesto, essere considerato come inferiorità di un soggetto rispetto ad un altro, ma l'accettazione, il sostegno e il riconoscimento delle nuove famiglie sono fondamentali per promuovere un ambiente di inclusione, equità e rispetto per tutte le forme di famiglia.

Molte delle opzioni, che si riferiscono alla procreazione, a disposizione delle coppie eterosessuali non sono ammesse, invece, per le coppie omosessuali.

Dopo aver escluso, per ovvie ragioni, la riproduzione naturale, negando loro anche l'accesso alla fecondazione eterologa e la GPA, rimangono solo due alternative: ricorrere a tali tecniche in un Paese estero che le consenta oppure tentare la strada dell'adozione. Tuttavia, per quanto riguarda quest'ultimo punto, a tali coppie non è ammesso l'istituto dell'adozione piena, che, invece, richiede il vincolo del matrimonio.

Ciò accade specialmente, nel nostro Paese, ma in altri ordinamenti europei la situazione è ben diversa: infatti, molti di questi hanno accettato e legalizzato l'adozione per coppie dello stesso sesso, superandone le difficoltà ed i pregiudizi.

A tal proposito, sono stati eseguiti diversi studi scientifici, i quali hanno sottolineato che i bambini sviluppano un buon adattamento a crescere all'interno di famiglie omogenitoriali, paragonabile a quello che avrebbero crescendo in una famiglia

eterosessuale: nessun maggior rischio di incorrere in problemi emotivi, comportamentali o psicologici. È fondamentale che gli ordinamenti e le politiche riconoscano e proteggano il diritto di ogni individuo di essere genitore, evitando discriminazioni e preconcetti.

È emerso che il benessere dei minori è influenzato dalla qualità delle relazioni familiari, dalla stabilità e dall'accesso a un sostegno sociale adeguato, piuttosto che dalla omosessualità o eterosessualità dei genitori.

I bambini, infatti, sono soggetti particolarmente vulnerabili e dipendenti che abbiano diritto a protezione, cura e supporto per il loro sviluppo ottimale.

È ben chiara, quindi, l'idea fondamentale del rispetto dell'interesse primario del minore, che, in ogni singolo caso, il giudice dovrà valutare attentamente per garantire la sua tutela nel modo più efficace possibile.

Questo elemento, ovvero il superiore interesse per il minore, è indispensabile e alla base del diritto alla famiglia nel mondo occidentale, e, inoltre, rappresenta il “filo conduttore” in materia di adozione e filiazione.

Alla luce di ciò, i giudici italiani e internazionali hanno progressivamente riconosciuto la possibilità di adozione per le coppie omosessuali attraverso un'attenta lettura delle disposizioni di legge in materia.

In conclusione, il diritto alla genitorialità deve essere interpretato nel senso di riconoscere al figlio una tutela giuridica alla situazione familiare in cui si trova immesso e al rapporto che egli ha instaurato con le persone che riconosce come genitori, che hanno assunto un ruolo preminente nella sua educazione, a prescindere che si tratti di un uomo e una donna, due donne o due uomini.

## Bibliografia

- Azzarri F., (2023), "L'adottato in casi particolari e l'unicità dello stato di figlio: riflessi sistematici del tramonto di un dogma", in *Genius*, 1-19.
- Bariel B., (2020), "Le nuove frontiere dell'adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento delle adozioni all'estero all'accesso all'adozione interna da parte di coppie same-sex e di single", in *Genius*, fasc. 1, pp.1-22.
- Ceccarelli E., Long J., (2017), "La giustizia familiare e minorile alla prova delle "nuove famiglie", in *Minorigiustizia*, pp. 7-10.
- Celentano S., (2013), "La genitorialità nell'omologame: il dialogo possibile tra l'interesse del minore e il diritto alla vita familiare", in *Questione giustizia*, fasc. 6, pp. 203-213
- Cinque M., (2021), "Adozioni in casi particolari: parentela tra "fratelli acquisiti"?" *La nuova giurisprudenza civile commentata*, pp. 78-90.
- Di Masi M., Maria V., (2017), "La gestazione per altri e il turismo riproduttivo. Tra proibizionismo e desiderio di responsabilità genitoriale", in *Minorigiustizia*, p. 41.
- Fanton C., Scappin M. T., (2017), "La genitorialità a tempo degli affidatari", in *Minorigiustizia*, pp. 76-81.
- Giubilei A., "L'aspirazione alla genitorialità delle coppie femminili. Note alla sentenza n. 230 del 2020 della Corte Costituzionale", in *Nomos*, pp. 1-17.
- Gorgoni A., (2017), "La rilevanza della filiazione non genetica", in *Persona e Mercato*, fasc. 3, pp. 153-186.
- Lanza M. L., (2013), "Quando l'affidamento familiare è sine die: opinioni e rappresentazioni del Veneto", in *Minorigiustizia*, pp. 159-169.
- Lenti L., (2021), *Diritto della Famiglia*, Milano, Giuffrè.
- Milano C., (2021), "Per la consulta la stepchild adoption è inadeguata a realizzare l'interesse dei figli nati da coppie dello stesso sesso", in *Cammino Diritto*, pp. 2-17.
- Ongari B., Long J., (2017), "Adozioni e tempo: ricerche d'identità, involuzioni ed evoluzioni del diritto", in *Minorigiustizia*, pp. 7-17.

- Ortu A. L. C., (2019), "L'obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: riflessioni a parte dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni", in *Genius*, fasc. 1, pp. 1-15.
- Pelissero M., Varcellone A., (2022), *Diritto e persone LGBTQI+*, Torino, Giappicchelli.
- Hernandes-Truyol B. E., Virzo R., (2016), *Orientamento sessuale, identità di genere e tutela dei minori. Profili di diritto internazionale e di diritto comparato*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane.
- Schillaci A. (2021), "Non imposta, nè vietata: l'omogenitorialità a metà del guardo, tra Corti e processo politico", in *Genius*, pp. 1-37.
- Sesta M., (2019), *Manuale di diritto della famiglia*, Milano, Cedam.
- Stefanelli S., (2023), "Stato giuridico e parentela del minore adottato in casi particolari: limiti applicativi e istanze di tutela dei nati da p.m.a in coppia femminile e g.p.a", in *Genius*, pp. 1-44.
- Torrente A, Schlesinger P. (2017). *Manuale di diritto privato*. (a cura di Anelli F. e Granelli C.) Milano, Giuffrè.
- Vannoni G., (2019), "La stepchild adoption nella giurisprudenza italiana, pp. 6-34.
- Vitale A. R., (2016), "Escursioni biogiuridiche in tema di maternità surrogata", in *Medicina e Morale*, fasc. 2, pp. 167-186.



## Sitografia

Aceto di Capriglia S., “*La stepchild adoption e il fenomeno delle coppie same sex nel diritto europeo contemporaneo*”, in Federalismi.it, Aprile 2020, pp. 1-41.

URL: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo>, consultato il 29 maggio 2023.

Bianchini F., “*Maternità surrogata e diritti umani dei minori*”, in Diritto.it, Gennaio 2021, pp. 1-19

URL: <https://www.diritto.it/maternita-surrogata-e-diritti-umani-dei-minori/>, consultato il 29 maggio 2023.

Bilotti E., “*Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di “stepchild adoption” da parte del coniuge “same sex” del genitore biologico: il Tribunale per i Minorenni di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 184/1983*”, in Diritto Civile Contemporaneo, Dicembre 2014, pp. 1-21, URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2551882](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2551882), consultato il 29 maggio 2023.

Cipriani N., “*Appunti in tema di adozioni nelle famiglie omogenitoriali in Italia (in attesa del legislatore)*”, in Giustizia Civile.com, Febbraio 2016, pp. 2-30.

URL: <https://giustiziacivile.com/famiglia-e-successioni/approfondimenti/appunti-tema-di-adozioni-nelle-famiglie-omogenitoriali-italia>, consultato il 27 maggio 2023.

Flore S., “*Verso una teoria del diritto alla procreazione. Analisi alla luce dei più recenti interventi della Corte Costituzionale*”, in Federalismi.it, Ottobre 2021, pp. 38-66.

URL: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46061>, consultato il 26 maggio 2023.

Lorenztti A., “*La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e nuove prospettive di politica legislativa*”, in Costituzionalismo.it, Settembre 2018, pp. 1-53.

URL: <https://www.costituzionalismo.it/la-recente-giurisprudenza-in-materia-di-omogenitorialita-tra-mutamenti-di-paradigmi-e-nuove-prospettive-di-politica-legislativa/>, consultato il 29 maggio 2023

Occhipinti S., “*Adozione di coppie gay: la decisione delle Sezioni Unite*”, in Altalex, Aprile 2021,

URL: <https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/20/adozione-di-coppie-gay-la-decisione-delle-sezioni-unite>, consultato il 30 maggio 2023.

<https://www.famigliarcobaleno.org/2023/03/dichiarazionesiac/>, consultato il 03 giugno 2023.

<https://www.normattiva.it/>, consultato il 1 giugno 2023.

<https://gruppocrc.net>, consultato il 4 giugno 2023.

<http://documenti.camera.it>, consultato il 3 giugno 2023.

<https://www.diritto.it/le-nuove-frontiere-della-genitorialita-la-genitorialita-di-fatto-e-intenzionale>, consultato il 27 maggio 2023.

<https://www.scuolaememoria.it/site/it/2021/05/17/la-persecuzione-di-omosessuali-e-transessuali-nella-germania-nazista>, consultato il 25 maggio 2023.

<https://www.ildirittoamministrativo.it>, consultato il 27 maggio 2023.

<https://www.cortecostituzionale.it/default.do>, consultato il 1 giugno 2023.

<https://presidenza.governo.it>, consultato il 25 maggio 2023.

<http://www.articolo29.it/>, consultato il 2 giugno 2023.

## **Ringraziamenti**

Un profondo ringraziamento lo dedico alla mia relatrice, prof. Cinque Maddalena, per la disponibilità e l'attenzione con cui mi ha seguita ed il supporto costante in questo percorso di stesura della tesi.